



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA GENNAIO N. 1/2018

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio al 15 febbraio 2018.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 gennaio il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre (codice tributo 6001).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 gennaio il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 gennaio i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

Presentazione elenchi Intrastat e trimestrali

Scade il 25 gennaio, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate, rispettivamente, nel mese precedente o trimestre precedente.

Abbonamento Rai: dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Scade il 31 gennaio il termine per la presentazione del modello "*Dichiarazione sostitutiva relativa al*

canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.

Comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie dell'anno 2017

Scade il 31 gennaio il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2017, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 31 gennaio il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il 31 gennaio il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 gennaio 2018.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 15 gennaio 2018

NUOVA MISURA DEL TASSO LEGALE

Con il Decreto datato 13 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2017, n. 292, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 c.c. è fissata allo 0,3% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018”.

Di conseguenza, a far data dall'1 gennaio 2018, il tasso di interesse legale triplica passando dallo 0,1% allo 0,3%.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

Ravvedimento operoso

L'incremento del tasso di interesse legale comporta l'aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 472/1997.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015) che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di *pro-rata temporis*:

- 0,5 %, dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;
- 0,2%, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
- 0,1%, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;
- 0,3% dal 1° gennaio 2018 al giorno di versamento compreso.

Nel caso quindi di scadenza a cavallo d'anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2017, al 20 marzo 2018) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 il tasso dello 0,1% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,3%.

Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

In materia di usufrutto è stato pubblicato in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2017 il Decreto datato 20 dicembre 2017, con il quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2018 per il calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà; tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di interesse legale dello 0,3%.

Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso, gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI CON ISTANZA ENTRO IL 31 MARZO 2018

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della L. 172/2017, che ha convertito il D.L. 148/2017, è definitivo il quadro normativo del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall'articolo 57-*bis*, D.L. 50/2017.

Per il primo periodo di applicazione, ossia dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, l'agevolazione spetta per le spese di pubblicità effettuate sulla stampa, incrementali rispetto a quelle sostenute dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016.

Dal 1° gennaio 2018, il credito di imposta spetta anche per le spese di pubblicità effettuate sulle emittenti radio-televisive, incrementali rispetto a quelle sostenute nel 2017.

Gli investimenti ammissibili e i soggetti beneficiari

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile.

Sono escluse le spese diverse dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse le spese per l'acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o *chat-line*.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali: il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all'anno precedente per le microimprese, le PMI e le *start up* innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Per gli investimenti sulla stampa effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sono stati stanziati 20 milioni di euro: il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l'ammontare delle risorse stanziare.

Il calcolo del contributo e la presentazione della domanda

La disciplina di tutti gli aspetti non direttamente regolati dalla legge è demandata a un regolamento attuativo che ad oggi non è ancora stato emanato: lo scorso 24 novembre 2017 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito alcune anticipazioni dei contenuti dell'atteso regolamento, che in ogni caso sarà emanato entro la fine di febbraio.

Gli investimenti pubblicitari sulla stampa e quelli sulle emittenti radio-televisive vanno tenuti separati sia in fase di presentazione dell'istanza sia in fase di requisiti per l'accesso all'agevolazione: infatti, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti di imposta con percentuali diverse.

Qualora il credito di imposta complessivo richiesto sia di importo superiore a 150.000 euro, il beneficiario deve essere iscritto agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno).

Casistiche	Requisito	Misura del contributo	Note
Spese pubblicità su stampa sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017	L'importo sostenuto deve essere superiore rispetto all'importo sostenuto dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016	Il credito di imposta è pari al 90% / 75% della spesa incrementale sostenuta, o in misura inferiore qualora non siano capienti le risorse stanziare per il 2017	Istanza entro 31 marzo 2018: il contributo in conto esercizio va contabilizzato nel 2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (no rimborso)
Spese pubblicità su stampa ed emittenti radio-televisive sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	L'importo sostenuto deve essere superiore rispetto all'importo sostenuto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Il credito di imposta è pari al 90%/75% della spesa incrementale sostenuta, o in misura inferiore qualora non siano capienti le risorse stanziare per il 2018	Istanza entro 31 marzo 2019: il contributo in conto esercizio va contabilizzato nel 2018 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (no rimborso)

I soggetti interessati dovranno presentare una istanza telematica su apposita piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2018, per fruire del credito di imposta sugli investimenti incrementali effettuati sulla stampa dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto a quelli sostenuti nel periodo di imposta precedente sui media analoghi (quindi, il raffronto non va effettuato per le spese sostenute sullo stesso giornale ma sulla totalità degli investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, locali e nazionali).

LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 63) sono state pubblicate le “*Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997*”, in vigore dal 1° gennaio 2018. I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

La determinazione del *fringe benefit* “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle vetture in uso promiscuo ai dipendenti: si tratta di una fattispecie di sicuro interesse in quanto esse beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70%, peraltro senza limiti superiori al costo di acquisizione della vettura stessa.

L’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che da tale utilizzo si venga a generare in capo al dipendente un *benefit* convenzionale per l’utilizzo privato, calcolato sulla base di percorrenza convenzionale annua di 4.500 km (ossia il 30% di 15.000):

“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

Detto *benefit* viene calcolato in maniera forfetaria prendendo a riferimento le tabelle che annualmente vengono approvate.

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al *benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Va infine evidenziato che sul sito *web* dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.P.R. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfetaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).

ATTENZIONE!

IL VOUCHER DIGITALIZZAZIONE

Voucher digitalizzazione al via: a partire dalle ore 10,00 del prossimo 30 gennaio e fino alle ore 17,00 del 9 febbraio 2018 è possibile presentare domanda di accesso all'agevolazione.

Non è previsto un ordine cronologico per l'attribuzione dei Vouchers.

Ciò significa che le domande presentate nel periodo di apertura dello sportello sono considerate come pervenute nello stesso momento.

Già dallo scorso 15 gennaio è possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda.

Il beneficio:

- è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, costituite in qualsiasi forma giuridica, che risultano possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'articolo 5 D.M. 23/09/2014, nonché agli studi professionali che svolgono l'attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle Imprese;
- consiste nell'ottenimento di un contributo pari al 50% del totale delle spese ammissibili e, in ogni caso, non superiore a 10.000 euro, sempreché le risorse messe a disposizione su base regionale riescano a coprire le richieste delle imprese.

Rientrano tra le spese ammissibili:

- **l'acquisto di software, hardware o servizi** che consentano:
 - il miglioramento dell'efficienza aziendale;
 - la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, compreso il telelavoro;
 - lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
 - la connettività a banda larga e ultralarga;
- **il collegamento alla rete Internet tramite la tecnologia satellitare**, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree in cui, a causa delle condizioni geomorfologiche, non è possibile l'accesso a soluzioni adeguate tramite le reti terrestri o gli interventi infrastrutturali risultano scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
- **la formazione qualificata**, nel campo ICT (Information and Communication Technology), **del personale** delle suddette imprese.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher richiesti dalle imprese, per una determinata regione, risulti superiore all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, il Ministero procederà al riparto delle risorse in proporzione alle richieste effettuate dalle singole imprese.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso, esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica accessibile dal sito del MiSE.

Il Ministero, entro 30 giorni dalla data di chiusura della procedura informatica, adotterà il provvedimento di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l'indicazione delle imprese e dell'importo dell'agevolazione prenotata.

ABOLITA LA SCHEDA CARBURANTE: ACQUISTI DI CARBURANTE SOLO ATTRAVERSO MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), dal prossimo 1° luglio 2018 vengono abrogate le disposizioni contenute nel D.P.R. 444/1997 che disciplinavano l'utilizzo, in presenza di un generale divieto di emettere fattura, della cosiddetta "scheda carburante" quale strumento mediante il quale certificare gli acquisti di carburante per autotrazione.

A partire dalla stessa data, infatti, è fatto obbligo agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione di certificare i predetti rifornimenti mediante emissione di fattura elettronica.

È il comma 920 dell'articolo 1, L. 205/2017 che, modificando il comma 3 dell'articolo 22, D.P.R. 633/1972, afferma: *"Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica"*.

A seguito di tale nuova impostazione vengono conseguentemente modificate anche le regole fiscali che governano tali operazioni sia sotto il profilo delle imposte dirette sia con riferimento alla disciplina dell'Iva.

Con l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 164, Tuir nonché con l'integrazione della lettera d), comma 1 dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 viene di fatto previsto, rispettivamente:

- ai fini della deducibilità del costo,
- ai fini della detraibilità dell'Iva,

che gli acquisti di carburante devono essere effettuati esclusivamente attraverso metodologie tracciate ovvero solo tramite pagamento con carte di credito o di debito o carte prepagate.

Comma 1-bis all'articolo 164 Tuir	deducibilità del costo del carburante	carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973.
lettera d), comma 1, dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972	detraibilità dell'Iva sul costo del carburante	carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Ai fini della deduzione/detraazione del costo/imposta è infatti necessario che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da parte di soggetti passivi Iva siano documentati da fattura elettronica. All'atto dell'acquisto il gestore dell'impianto provvederà all'invio della relativa fattura elettronica all'Amministrazione finanziaria attraverso il sistema di interscambio (Sdi) e questo permetterà, in capo al fruitore del carburante di dedurre il costo e l'Iva versata.

L'abrogazione della scheda carburante, quindi, avrà i suoi effetti sia in termini di imposte dirette che di Iva con la conseguenza che il mancato rispetto del pagamento tracciabile comporterà l'impossibilità di emissione della fattura elettronica, l'indeducibilità del costo e l'indedetraibilità dell'imposta.

La *ratio* della norma va ricercata nella volontà di eliminare ogni possibile frode nei confronti dell'Eario perpetrabile attraverso l'uso della scheda carburante.

Obbligo dell'acquirente del carburante	pagamento con moneta elettronica
Obbligo del venditore del carburante	invio all'Amministrazione finanziaria della relativa fattura elettronica

A fronte delle commissioni bancarie che verranno addebitate agli esercenti impianti di distribuzione di carburante viene ad essi riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% di dette commissioni (sempre a far data dal 1° luglio 2018). Trattasi di un aiuto *de minimis* utilizzabile in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione del credito.

LEGGE DI BILANCIO 2018 (FINANZIARIA)

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 e contiene talune disposizioni che, nei precedenti anni, confluivano nel Decreto Mil-leproroghe di fine anno.

Nella tabella che segue si presentano le disposizioni di maggiore interesse dell'articolo 1 della legge in parola, che consta di ben 1181 commi.

Comma	Lettera	In sintesi
3	a	<p>Interventi di riqualificazione energetica</p> <p><u>Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con mantenimento della misura del 65%</u> Differito al 31 dicembre 2018 il termine per fruire della detrazione per tutti gli interventi di riqualificazione energetica al 65% con esclusione delle fattispecie oltre specificate.</p> <p><u>Nuove ipotesi di bonus al 65% fino al 31 dicembre 2018</u> Prevista la specifica detrazione al 65% anche per i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che conducano a un risparmio di energia primaria di almeno il 20% (tetto massimo detrazione 100.000 euro); • sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore integrata alla caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; • acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione; • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe "A" secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013, unitamente alla installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI, VIII della Comunicazione della Commissione UE 2014/207/02). <p><u>Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con riduzione della misura al 50%</u> Godono della detrazione nella misura ridotta del 50%, i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto e posa in opera di finestre e infissi; • acquisto e posa in opera di schermature solari; • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a 30.000 euro); • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe "A" secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013. <p><u>Soggetti assimilati agli IACP</u> La detrazione può essere fruita, oltre che dagli IACP, anche da soggetti ritenuti similari, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • enti costituiti in forma societaria, aventi gli stessi fini degli IACP, conformi ai requisiti europei "in house providing", in relazione agli interventi su immobili di proprietà, oppure gestiti per conto del Comune, destinati a edilizia residenziale pubblica, purché già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013; • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci. <p><u>Riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico</u> In relazione alle spese per interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulle parti comuni condominiali; • di edifici ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3;

		<ul style="list-style-type: none"> • finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, <p>è possibile fruire (in alternativa alle rispettive detrazioni) di un <i>bonus</i> dell'80% (riduzione di una classe di rischio) oppure 85% (riduzione 2 classi di rischio) in relazione a un ammontare massimo di spesa di 136.000 euro per ciascuna delle unità che compongono l'edificio. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali.</p> <p><u>Cessione del credito</u></p> <p>È prevista la possibilità di cessione del credito da agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia per i soggetti capienti, sia per quelli incapienti; • per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica. <p><u>Possibilità di emanazione di nuovi decreti</u></p> <p>È prevista la possibilità di emanazione di nuovi decreti che regolamentino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i requisiti tecnici degli interventi; • i massimali di spesa/detrazione per tipologia di intervento; • i controlli effettuabili dall'Enea, per ogni tipo di agevolazione.
	b	<p>Interventi di recupero edilizio e sisma <i>bonus</i></p> <p><u>Proroga detrazione su spese per recupero del patrimonio edilizio</u></p> <p>Si proroga, al 31 dicembre 2018, il termine per la fruizione della detrazione del 50% per le spese legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con importo massimo di 96.000 euro.</p> <p><u>Sisma <i>bonus</i>: estensione soggettiva</u></p> <p>I benefici fiscali per la messa in sicurezza statica degli edifici possono essere fruiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dagli IACP; • dagli enti costituiti in forma societaria, aventi gli stessi fini degli IACP, conformi ai requisiti europei "in house providing", in relazione agli interventi su immobili di proprietà, oppure gestiti per conto del Comune, destinati a edilizia residenziale pubblica, purché già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013; • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci. <p><u>Monitoraggio del risparmio energetico conseguente agli interventi</u></p> <p>Si dispone che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'Enea, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al MISE, al MEF, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.</p>
	b	<p><i>Bonus</i> mobili ed elettrodomestici</p> <p>Si dispone la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p> <p>Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l'ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, come modificato dal comma 3, lettera b), n. 3).</p>
12-15		<p><i>Bonus verde</i> al 36%</p> <p>Introdotta una nuova detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliari a uso abitativo e pertinenze (esistenti) sulle quali siano stati realizzati:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • interventi di sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi; • coperture a verde e giardini pensili; • spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi. <p>La detrazione è estesa anche agli interventi realizzati su parti comuni condominiali, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo che compone il condominio.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito con metodologie tracciate.</p> <p>La ripartizione del beneficio è decennale.</p>
16		<p>Cedolare secca e contratti a canoni concordati</p> <p>La cedolare secca con aliquota ridotta al 10% è prorogata sino al 2019.</p> <p>Il beneficio, opzionale, interessa i contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 e 8 L. 431/1998) relativi ad abitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • site in Comuni ad alta tensione abitativa; • site in Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014; • site in Comuni colpiti da eventi eccezionali, anche senza tensione abitativa; • concesse in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.
23-24		<p>Detrazione studenti fuori sede</p> <p>Sono riviste le condizioni per fruire della detrazione per le spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.</p> <p>Disposizione a regime (inalterata)</p> <p>Si riconosce il bonus del 19% per le spese per canoni sostenute per studenti iscritti a un corso di laurea presso una Università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'Università o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.</p> <p>Disposizione in deroga (limitata per il 2017 e 2018)</p> <p>Si riconosce il bonus del 19% agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distante almeno 100 Km dal Comune di residenza, anche all'interno della stessa Provincia; • distante almeno 50 Km dal Comune di residenza, anche all'interno della stessa Provincia, se ubicato in zona montana o disagiata.
29 e 34		<p>Proroga maxi ammortamento al 30%</p> <p>È prorogato il beneficio del maxi ammortamento imprese e lavoratori autonomi che investono in beni materiali strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero 30 giugno 2019, se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione).</p> <p>Il costo di acquisto da dedurre (extra contabilmente) è maggiorato del 30% e non più del 40%; non vi è alcuna rilevanza del costo maggiorato ai fini degli studi di settore.</p> <p>Beni esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir; • i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; • fabbricati e costruzioni; • beni compresi in particolari gruppi.
30-33 35-36		<p>Proroga iper ammortamento</p> <p>Deduzione del costo maggiorata del 150% (beni materiali interconnessi)</p> <p>Viene prorogata l'agevolazione dell'iper ammortamento (per beni ex Tabella A, Legge di Bilancio 2017, interconnessi) fino al 31 dicembre 2018, ovvero 31 dicembre 2019 a condizione che entro il precedente anno sia accettato l'ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.</p>

	<p>Cessione del bene con investimento sostitutivo</p> <p>Se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario, se - nello stesso periodo d'imposta del realizzo - l'impresa:</p> <p>a) sostituisce il bene originario con uno materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;</p> <p>b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.</p> <p>Nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore a quello di acquisizione del bene sostituito e • ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), <p>la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.</p> <p>Deduzione del costo maggiorata del 40% (beni immateriali collegati)</p> <p>Prorogata anche l'agevolazione che premia, con maggiorazione del costo al 40%, gli investimenti effettuati (nel medesimo lasso temporale) in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B della Legge di Bilancio 2017, cui risultano aggiunte le seguenti voci</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce; • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
46-56	<p>Credito di imposta spese di formazione</p> <p>Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.o.</p> <p>Il credito è ammesso fino a un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.</p> <p>Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.o, che devono, ai fini in oggetto, essere applicate negli ambiti di cui all'allegato A. Sono, in ogni caso, escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.</p> <p>Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.</p> <p>Al beneficio in esame non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro.</p> <p>Il beneficio si applica nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.</p>

		<p>Si disciplinano, inoltre, i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.</p> <p>Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione, si applicano sanzioni penali.</p> <p>Si demanda a un decreto, da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018 la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.</p> <p>Il Mef effettua il monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'adozione delle iniziative eventualmente necessarie.</p>
57-60		<p>Bonus creatività</p> <p>Si istituisce un credito d'imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.</p> <p>Il credito d'imposta (da godere nei limiti del de minimis) è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed è attribuito nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese e i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo; • sono soggetti passivi d'imposta in Italia; • hanno quale oggetto sociale attività (quali l'ideazione, la creazione e altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative e applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione. <p>Si affida a un D.M.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disciplina della procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa, per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi; • il compito di definire le norme applicative del credito d'imposta con riferimento alle tipologie di interventi eleggibili, alle procedure di ammissione e a quelle di recupero nel caso di uso illegittimo dell'agevolazione.
643		<p>Bonus strumenti musicali</p> <p>Si proroga di un anno la disposizione della Legge di Bilancio 2017 che ha introdotto un credito d'imposta del 65% (per un massimo di 2.500 euro), per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 15 milioni di euro (ridotto a 10 milioni per il 2018).</p> <p>Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.</p>
910-914		<p>Escluso il contante per le retribuzioni</p> <p>Si introducono limitazioni alle forme di pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.</p> <p>Queste, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2018, dovranno essere corrisposte esclusivamente con metodi tracciati (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, pagamento in contanti presso lo sportello bancario con apposito mandato di pagamento su conto di tesoreria, assegno consegnato al dipendente o a un familiare in caso di impedimento) e concerne i rapporti</p>

		<p>di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le P.A. e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici.</p> <p>La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova di avvenuto pagamento.</p> <p>Per la violazione, si applica al datore di lavoro una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.</p>
926		<p>Abrogazione scheda carburante</p> <p>Viene abrogato il D.P.R. 444/1997 istitutivo della scheda carburante (dall'1/07/2018).</p>
932		<p>Calendario adempimenti fiscali</p> <p>Sono introdotte disposizioni che hanno la finalità di evitare il sovrapporsi di adempimenti; le stesse rimangono in vigore per gli anni in cui è vigente l'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).</p> <p>Termine invio spesometro 2° trimestre</p> <p>La scadenza slitta dal 16 al 30 settembre.</p> <p>Termine trasmissione delle dichiarazioni del redditi e Irap</p> <p>La scadenza slitta dal 30 settembre al 31 ottobre.</p>
933		<p>Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta</p> <p>Si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e di invio telematico delle certificazioni uniche come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modello 770: al 31 ottobre di ogni anno, anziché 31 luglio; • trasmissione telematica delle CU relative a redditi esenti o non ricompresi nella dichiarazione precompilata: al 31 ottobre.
986-989		<p>Pagamenti Pubblica Amministrazione</p> <p>Le P.A. che eseguono pagamenti ai contribuenti di importo superiore a 5.000 euro (in precedenza 10.000 euro) hanno l'obbligo di verificare l'assenza di pendenze (cartelle esattoriali scadute e non pagate) in capo ai medesimi, sempre per importi superiori a 5.000 euro.</p> <p>In caso di inadempimento, la P.A. sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30 giorni), il pagamento delle somme dovute, sino a concorrenza del debito pendente.</p> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.</p>
990		<p>Sospensione compensazioni modello F24</p> <p>Si prevede che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, sino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che contengano compensazioni, ove si evidenzino profili di rischio che richiedano l'effettuazione di un controllo.</p> <p>Il versamento in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si considera correttamente eseguito alla data di originaria presentazione della delega, qualora i riscontri diano esito positivo, circostanza che si può evincere anche con il decorso dei 30 giorni senza diversa comunicazione; • si considera come non effettuato, in caso contrario. <p>È prevedibile che siano considerate posizioni a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli utilizzi di un credito da parte di un soggetto diverso dal titolare; • la compensazione di crediti riferiti ad annualità di molto anteriori al momento di presentazione della delega; • le compensazioni effettuate per l'estinzione di debiti iscritti a ruolo. <p>Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno comunque stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.</p>
997-998		<p>Rivalutazione terreni e partecipazioni</p> <p>Riaperta la possibilità di rivalutazione delle quote di partecipazione (non negoziate in mercati regolamentati) e dei terreni (edificabili e non), mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%.</p>

	<p>I riferimenti sono quelli canonici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possesso del bene da rivalutare al 1° gennaio 2018; • data ultima di giuramento della perizia al 30 giugno 2018; • data di scadenza del pagamento della sostitutiva o della prima rata al 30 giugno 2018; • possibilità di versamento delle somme in 3 rate annuali, con maggiorazione di interessi.
999-1006	<p>Tassazione dividendi e capital gains</p> <p>Capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate</p> <p>Viene eliminata qualsiasi differenza di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una imposizione fissa del 26%.</p> <p>Conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non vi sarà più necessità di distinguere le differenti fattispecie; • si potranno sommare algebricamente tra loro plusvalenze e minusvalenze di entrambe le “famiglie”. <p>Le nuove disposizioni riguardano i redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza che sia stata prevista alcuna disposizione transitoria.</p> <p>Tassazione dei dividendi e proventi assimilati</p> <p>I dividendi e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell’apporto all’associazione in partecipazione.</p> <p>Le nuove disposizioni sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires; • formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017; • deliberate dal 2018 al 2022 <p>rimane applicabile la disciplina previgente, così come da ultimo innovata con D.M. 26 maggio 2017.</p>